

STATUTO
della
FONDAZIONE RAVASI GARZANTI - ETS

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1) - Denominazione

1.1. È costituita la fondazione denominata “Fondazione Ravasi Garzanti - ETS” (in seguito, la “Fondazione”), voluta dal dott. Livio Garzanti per lo scopo di cui all’Articolo 2).

1.2. La Fondazione ha l’obbligo di utilizzare, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS”.

Art. 2) - Scopo e attività

2.1. La Fondazione, che ha durata illimitata e non ha scopo di lucro, si propone, al fine di tener viva e onorare la memoria del fondatore, dott. Livio Garzanti, di realizzare, gestire e sostenere progetti, interventi e iniziative assistenziali volti ad alleviare il disagio, sociale e fisico, dell’età avanzata e delle persone anziane con circoscrizione, esclusivamente, alla Città metropolitana di Milano e alle provincie lombarde immediatamente limitrofe.

2.2. A tal fine e più specificamente, la Fondazione, in via principale e prevalente, potrà, in via diretta e/o indiretta:

- promuovere, attuare e sostenere interventi, servizi e prestazioni di assistenza, anche in forma residenziale, in favore di persone che si trovino in stato di bisogno e disagio, particolarmente a causa di malattia e per anzianità, e di supporto alle loro famiglie;
- promuovere, attuare e sostenere iniziative per sensibilizzare la pubblica opinione sui temi dell’indigenza e dell’assistenza ad anziani malati e per

- sollecitare la partecipazione solidale alle loro necessità morali e materiali, anche con riguardo agli immigrati da paesi extracomunitari;
- promuovere attività di studio, formazione e ricerca, nonché idee e iniziative volte al progresso civile e culturale sui temi della longevità, delle potenzialità e dei problemi che la caratterizzano, nonché, in particolare, dell'assistenza medica, psicologica e operativa degli anziani soli e malati, anche per l'approfondimento dei correlati profili giuridici, economici ed etici;
 - promuovere la raccolta di fondi e contribuzioni per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altra forma;
 - collaborare e stipulare convenzioni con enti e associazioni pubbliche e private che abbiano finalità simili o complementari, nonché partecipare ad essi-;
 - assumere e detenere, in forma stabile, anche indiretta, interessenze e partecipazioni in enti del terzo settore o, comunque, non lucrativi, che svolgano le attività indicate nel presente Articolo 2.2.).

2.3. La Fondazione, in modo non prevalente secondo quanto sarà ritenuto necessario od utile dal Consiglio di amministrazione, potrà, direttamente o indirettamente nei limiti consentiti dalla vigente normativa:

- svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle individuate all'Articolo 2.2.);
- compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ausiliarie e strumentali allo scopo e alle attività della Fondazione.

Art. 3) - Patrimonio

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal denaro, dai beni mobili e immobili e dalle altre utilità usufruibili per il perseguimento dello scopo della Fondazione, che sono conferiti alla sua costituzione e che perverranno successivamente tramite acquisizioni, elargizioni, contribuzioni e conferimenti effettuati a qualsiasi titolo, qualora destinati espressamente dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

- dalle elargizioni effettuate da enti, pubblici e privati, e persone fisiche con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai frutti, dalle rendite e dai proventi dei beni costituenti il patrimonio della Fondazione destinati espressamente dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.

3.2. Il patrimonio è vincolato allo scopo della Fondazione ed è amministrato nel rispetto del principio di economicità della gestione e secondo criteri prudenziali di rischio.

3.3. Il fondo iniziale, come costituito dal Fondatore, potrà essere incrementato con l'acquisizione di proventi, liberalità, elargizioni, contributi e devoluzioni da soggetti terzi.

Art. 4) - Sede

4.1. La sede della Fondazione è in Milano.

4.2. Il trasferimento della sede viene attuato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, purché nell'ambito del territorio della città di Milano.

4.3. Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, uffici e centri operativi.

TITOLO II - Organi della Fondazione

Art. 5) - Organi della Fondazione

5.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei revisori legali.

TITOLO III - Amministrazione

Capo I - Consiglio di amministrazione

Art. 6) - Composizione e incompatibilità

6.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 (nove) membri, di cui:

- 2 (due) di diritto, come da Articolo 7);
 - 2 (due) nominati da enti pubblici;
 - 2 (due) nominati da università pubbliche;
 - 2 (due) nominati da enti di diritto privato operanti a Milano nel settore dell'assistenza e del volontariato;
 - 1 (uno) nominato tramite cooptazione dal Consiglio di amministrazione.
- 6.2. Non possono essere membri del Consiglio di amministrazione coloro che:
- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
 - siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
 - ricoprono la carica di parlamentare europeo, parlamentare nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
 - siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
 - ricoprono la carica di consigliere regionale della Regione Lombardia, consigliere provinciale di una delle Province lombarde ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali della Regione Lombardia.

Art. 7) - Membri di diritto del Consiglio di amministrazione

7.1. Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione:

- l'avv. prof. Mario Cera, esecutore testamentario del fondatore, dott. Livio Garzanti;
- il prof. Eduardo Garzanti, figlio ed erede del fondatore, dott. Livio Garzanti.

7.2. Il membro di diritto del Consiglio di amministrazione che venga a cessare dalla carica, per qualsiasi ragione e causa, è sostituito dalla persona designata dallo stesso membro cessato; il sostituto diviene membro di diritto a sua volta.

In caso di morte, se manchi la designazione del sostituto da parte del membro di diritto cessato dalla carica, alla stessa designazione provvede l'erede di quest'ultimo individuato secondo l'ordine di cui all'articolo 565 c.c. e, in caso di pluralità di eredi,

secondo il criterio della maggiore età. Viene fatta salva la facoltà per l'erede di designare se stesso.

In mancanza di designazione del sostituto con le modalità che precedono, alla sostituzione provvede il Presidente della Corte d'Appello di Milano.

In ogni caso, il membro di diritto deve designare, entro 90 (novanta) giorni dal compimento del suo 78° (settantottesimo) anno d'età, il proprio sostituto nella qualità di diritto.

Art. 8) - Nomina su designazione di enti pubblici, di università pubbliche e di enti di diritto privato operanti a Milano nel settore dell'assistenza e del volontariato

8.1. I 2 (due) membri del Consiglio di amministrazione nominati da enti pubblici sono designati:

- 1 (uno) dal Sindaco del Comune di Milano;
- 1 (uno) dal Presidente della Regione Lombardia.

8.2. I 2 (due) membri del Consiglio di amministrazione nominati da università sono designati:

- 1 (uno) dal Rettore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- 1 (uno) dal Rettore dell'Università degli Studi di Pavia.

8.3. I 2 (due) membri del Consiglio di amministrazione nominati da enti operanti a Milano nel settore dell'assistenza e del volontariato sono designati:

- 1 (uno) dal Presidente della Associazione Vidas -Volontari Italiani Domiciliari per l'Assistenza ai Sofferenti di Milano;
- 1 (uno) dal Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato Milano.

8.4. I membri del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi del presente Articolo 8) devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza in ambito scientifico e/o operativo di durata almeno quinquennale nei settori di attività della Fondazione o in settori affini e coerenti con lo scopo della Fondazione.

La sussistenza di detti requisiti deve risultare dal *curriculum vitae* e dalla eventuale documentazione che ciascun membro del Consiglio di amministrazione nominato ai

sensi del presente Articolo 8) è tenuto a fornire al Presidente della Fondazione tempestivamente dopo la propria nomina.

8.5. I membri del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi del presente Articolo 8) non rappresentano né rispondono agli enti o ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere revocati.

8.6. Il Presidente della Fondazione - almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell'ultimo esercizio di carica dei membri del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi del presente Articolo 8) ovvero appena possibile nel caso di cessazione durante il mandato - provvede a darne comunicazione all'ente o al soggetto ai quali compete la designazione dei nuovi membri, richiedendo l'indicazione del nominativo di loro spettanza.

Qualora, decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, la designazione non sia effettuata, la nomina è effettuata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica.

Art. 9) - Nomina per cooptazione da parte del Consiglio di amministrazione

9.1. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di propria competenza di 1 (un) membro dello stesso Consiglio di amministrazione con deliberazione approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica.

9.2. Non oltre 1 (un) mese dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica del membro del Consiglio di amministrazione nominato ai sensi del presente Articolo 9) ovvero appena possibile nel caso di cessazione durante il mandato, deve tenersi la riunione del Consiglio di amministrazione per la nomina del nuovo membro.

9.3. Il Consiglio di amministrazione delibera la nomina del nuovo membro del Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Articolo 9) sulla base di proposte formulate dal Presidente della Fondazione ovvero congiuntamente da almeno 2 (due) membri dello stesso Consiglio di amministrazione.

Art. 10) - Durata, sostituzione, revoca

10.1. I membri del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi degli Articoli 8) e 9):

- durano in carica per 4 (quattro) esercizi dalla rispettiva nomina compreso l'esercizio in corso al momento della nomina stessa;
- cessano dalla carica con l'insediamento dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di quelli cessati;
- possono essere confermati, consecutivamente, per 1 (un) solo nuovo mandato;
- possono essere revocati dal Consiglio di amministrazione con deliberazione approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica, qualora:
(i) abbiano tenuto condotte pregiudizievoli per la Fondazione e per la reputazione della stessa, incompatibili con il suo scopo o in contrasto con la legge e il presente Statuto; (ii) non intervengano per 3 (tre) volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- si astengono dal partecipare alle deliberazioni inerenti la propria nomina o revoca dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 11) - Riunioni

11.1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno 6 (sei) volte nel corso di ciascun esercizio, nonché tutte le volte che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario od opportuno ovvero se richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica del Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei revisori legali.

11.2. La convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione è disposta dal Presidente della Fondazione mediante invito scritto trasmesso via *e-mail* con attestazione di ricevuta o p.e.c. e contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e spedito ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori legali almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

11.3. Si considerano regolarmente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in assenza di qualsiasi forma di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti in carica del Consiglio di amministrazione e del Collegio

dei revisori legali e tutti i presenti accettino di discutere l'ordine del giorno predisposto dal Presidente della Fondazione.

11.4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione e sono regolarmente costituite se è presente almeno la maggioranza dei membri in carica; le relative deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

11.5. I membri del Consiglio di amministrazione sono tenuti a dare notizia agli altri Consiglieri e al Collegio dei revisori legali di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata deliberazione dello stesso Consiglio di amministrazione.

11.6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale.

11.7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso Segretario.

Art. 12) - Attribuzioni

12.1. Al Consiglio di amministrazione spetta l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione.

12.2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare e a titolo solo esemplificativo:

- provvede alle determinazioni concernenti l'attuazione dello scopo della Fondazione e ne verifica il conseguimento;
- elabora e approva i programmi pluriennali di attività della Fondazione, definendo gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- redige e approva il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e il bilancio sociale nei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

- assume e licenzia il personale dipendente della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- può nominare, se ritenuto opportuno, il Direttore della Fondazione, definendo con regolamento la sua funzione e i suoi poteri;
- conferisce incarichi di collaborazione e consulenza;
- affida, anche in via continuativa, servizi organizzativi, amministrativi e contabili a soggetti esterni;
- delibera sull'accettazione di finanziamenti, elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- gestisce e amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera in merito alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento della Fondazione;
- svolge tutti gli ulteriori compiti affidati al Consiglio di amministrazione dalla legge e dal presente Statuto.

12.3. Il Consiglio di amministrazione può delegare sue attribuzioni a uno o più dei suoi membri, anche con la facoltà di subdelega, e altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 13) - Gratuità della carica e rimborso forfettario spese

13.1. Nessun compenso spetta per la carica ai membri del Consiglio di amministrazione, salvo il rimborso per le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni e l'emolumento eventualmente previsto a favore dei Consiglieri ai quali vengano conferiti particolari incarichi.

13.2. Ad ogni singolo membro del Consiglio di amministrazione spetta un'indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni consiliari pari ad un importo per riunione determinato dallo stesso Consiglio di amministrazione ogni triennio per il triennio successivo.

Art. 14) - Segretario

14.1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, nomina, anche non fra i suoi membri, il Segretario, definendone le funzioni e un'indennità di presenza.

Capo II - Presidente della Fondazione

Art. 15) - Nomina e attribuzioni

15.1. Il Presidente della Fondazione è l'esecutore testamentario del dott. Livio Garzanti ovvero, in caso di sua rinuncia o mancanza, il sostituto designato dallo stesso Presidente della Fondazione. In caso di rinuncia o mancanza di quest'ultimo, è Presidente della Fondazione il soggetto nominato dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica.

15.2. Il Presidente della Fondazione:

- è investito della rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- compie gli atti ritenuti opportuni per il funzionamento, l'ordinaria gestione e l'organizzazione della Fondazione;
- provvede a quanto opportuno, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, per la migliore e prudente gestione del patrimonio, immobiliare e mobiliare, della Fondazione e, quindi, ai relativi necessari rapporti con i terzi concernenti la materia, riferendo al e informando il Consiglio di amministrazione;
- firma gli atti e provvede a quanto occorra per l'esplicazione degli affari della Fondazione, avvalendosi ovvero per il tramite del Direttore della Fondazione, ove nominato, e della struttura;
- coordina e sorveglia le attività della Fondazione;
- propone e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, avvalendosi ovvero per il tramite del Direttore della Fondazione, ove nominato, e della struttura;
- cura i rapporti istituzionali e con Autorità;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio di amministrazione, che ritenga opportuno, riferendo nel più breve termine al Consiglio stesso;
- convoca, istruisce e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione.

15.3. Al Presidente della Fondazione spetta un'indennità di carica definita dal Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese inerenti o connesse alla carica.

Art. 16) - Impedimento e cessazione

16.1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente della Fondazione, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano nella carica ovvero, in subordine, d'età dei membri nominati ai sensi dell'Articolo 8), il quale, in caso di cessazione dalla carica o impedimento perdurante del Presidente, è tenuto a convocare senza indugio il Consiglio di amministrazione per i provvedimenti eventualmente opportuni.

16.2. La sottoscrizione degli atti della Fondazione da parte del Consigliere indicato all'Articolo 16.1) attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

TITOLO IV - Collegio dei revisori legali

Art. 17) - Composizione

17.1. Il Collegio dei revisori legali è composto da 3 (tre) membri, di cui:

- 1 (uno), con funzioni di Presidente, nominato dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano tra le persone fisiche iscritte nel Registro dei revisori legali;
- 1 (uno) nominato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano tra gli iscritti allo stesso Ordine;
- 1 (uno) nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano tra le persone fisiche iscritte nel Registro dei revisori legali e quindi allo stesso Ordine.

17.2. I membri del Collegio dei revisori legali devono avere maturato una esperienza di durata almeno quadriennale attraverso l'esercizio di:

- funzioni di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, enti pubblici o pubbliche amministrazioni;
- attività professionali in ambito giuridico, economico o aziendale;
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

17.3. Almeno un membro del Collegio dei revisori legali deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

17.4. Ai componenti del Collegio dei revisori legali si applica l'art. 2399 c.c.

17.5. I membri del Collegio dei revisori legali non rappresentano né rispondono agli enti od ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere revocati.

Art. 18) - Nomina, durata, revoca

18.1. Il Presidente della Fondazione - almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell'ultimo esercizio di carica dei membri del Collegio dei revisori legali ovvero appena possibile nel caso di cessazione durante il mandato - provvede a darne comunicazione ai soggetti ai quali compete la designazione dei nuovi membri, richiedendo l'indicazione del nominativo di loro spettanza.

18.2. I membri del Collegio dei revisori legali:

- durano in carica per 3 (tre) esercizi dalla rispettiva nomina compreso l'esercizio in corso al momento della nomina stessa;
- cessano dalla carica con l'insediamento dei nuovi membri del Collegio dei revisori legali nominati in sostituzione di quelli cessati;
- possono essere confermati, consecutivamente, fino ad un massimo di 5 (cinque) mandati.

Art. 19) - Attribuzioni

19.1. Il Collegio dei revisori legali svolge le funzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dal presente Statuto.

19.2. Al Collegio dei revisori legali devono essere sottoposti dal Consiglio di amministrazione il bilancio d'esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio per la loro approvazione.

19.3. I membri del Collegio dei revisori legali devono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e la loro assenza ingiustificata per 3 (tre) volte consecutive alle sedute stesse comporta la decadenza dalla carica.

Art. 20) - Remunerazione

20.1. Ai componenti del Collegio dei revisori legali spetta l'emolumento determinato dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina e per l'intero mandato comunque tenuto conto dei limiti consentiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 20-bis) - Revisione legale dei conti

20-bis).1. La revisione legale dei conti è svolta, nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ovvero dal Collegio dei revisori legali, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

20-bis).2. L'incarico relativo alla revisione legale dei conti è conferito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica sulla base di proposte motivate formulate dal Presidente della Fondazione ovvero congiuntamente da almeno 2 (due) membri dello stesso Consiglio di amministrazione, tenendo conto dello scopo e delle attività della Fondazione.

TITOLO V - Direttore della Fondazione

Art. 21) - Direttore della Fondazione

21.1. Il Consiglio di amministrazione, in caso di nomina di un Direttore della Fondazione, ne determina le attribuzioni, i poteri e l'eventuale retribuzione.

21.2. Il Direttore della Fondazione, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione:

- è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento della Fondazione;
- dirige e coordina iniziative e progetti della Fondazione;
- riferisce circa la sua attività al Consiglio di amministrazione e al Presidente della Fondazione;
- è il capo gerarchico del personale;
- formula proposte al Consiglio di amministrazione per il tramite del Presidente della Fondazione.

21.3. Il Direttore della Fondazione partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, ferma restando l'eventualità che il Presidente della Fondazione decida, per ragioni di opportunità, la sua esclusione da una singola riunione ovvero dalla discussione di singoli argomenti.

TITOLO VI - Esercizio finanziario, bilancio, destinazione di fondi e utili

Art. 22) - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

22.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

22.2. Il bilancio d'esercizio, redatto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori legali, per quanto di sua competenza, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

22.3. Entro il termine di cui all'Articolo 22.2.), nei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, il bilancio sociale è altresì sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

22.4. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 23) - Destinazione di fondi e utili

23.1. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle a esse direttamente connesse.

23.2. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché beni, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, fatti salvi i casi di legge.

TITOLO VII - Estinzione della Fondazione

Art. 24) - Estinzione della Fondazione

24.1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di sua estinzione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno devoluti ad enti del terzo settore, previa acquisizione del parere positivo previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, salvo diversa destinazione imposta per legge.

24.2. Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nomina 3 (tre) Liquidatori, che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio stesso.

TITOLO VIII - Norme transitorie

Art. 25) - Norme transitorie

25.1. Le modifiche introdotte dal Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2020 agli Articoli 1) e 24) del presente Statuto avranno efficacia e troveranno applicazione con decorrenza dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

25.2. Fino alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – al quale cesseranno di avere efficacia e applicazione – hanno efficacia e trovano applicazione in via transitoria:

(i) l'Articolo 1) del presente Statuto secondo il seguente testo:

“Art. 1) - Denominazione

1.1. È costituita la fondazione denominata “Fondazione Ravasi Garzanti - Onlus” (in seguito, la “Fondazione”), voluta dal dott. Livio Garzanti per lo scopo di cui all'Articolo 2).

1.2. *La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".*”;

(ii) l'Articolo 2.4.) del presente Statuto secondo il seguente testo:

“2.4. E' fatto comunque divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione di quelle, direttamente o indirettamente, connesse e strumentali al perseguimento dello scopo della Fondazione, che saranno ritenute necessarie od utili dal Consiglio di amministrazione.”;

(iii) l'Articolo 24.1.) del presente Statuto secondo il seguente testo:

“24.1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di sua estinzione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.”.